



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

N° 49 Reg.

del 05/10/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **CINQUE** del mese di **OTTOBRE** ore **18:05** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente **Davide Masia**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Domenico Tuttolomondo**

Al momento dell'appello alle ore 18:05 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	SI	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	SI	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	SI	9	<i>Mannino Filippo</i>	SI
4	<i>Matina Giovanni</i>	SI	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	SI
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	SI
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	SI

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°12

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Giammona Teresa, Di Malta Angelina e Mercurio Giacomo)

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazione possedute.

Il Presidente, invita il Segretario Comunale a relazionare sul punto iscritto all'o.d.g.

Il Segretario Comunale relaziona in merito al punto e da parziale lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore III – Dott.ssa Elisabetta Vuturo.

Il Presidente stante che nessuno chiede la parola mette a i voti la proposta di deliberazione.

La votazione espressa in fornìa palese e per alzata di mano dà il seguente risultato:

consiglieri presenti 12; voti a favore n.12, (unanimità).

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" avente ad oggetto: **"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazione possedute"**.

Indi, stante l'urgenza a provvedere,

Con n. 12 voti a favore (unanimità) espressi per alzata di mano;

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

C. L. 5/001/2017 I E.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Prov. di Agrigento

Via V. Emanuele, n° 20
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975901
Fax +39 0922 970027

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute

PREMESSO che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativa mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, ad oggi non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni oggetto della ricognizione, come esplicitato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, trasmessa con nota prot. n. 13938 del 21.09.2017;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e/o da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che per le motivazioni analiticamente espresse nella Relazione Tecnica predisposta dai competenti servizi ed uffici comunali ed allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, non sussistono le condizioni per l'alienazione delle partecipazioni oggetto della presente;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Determina Sindacale n. 33/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267 /2000, acquisito al protocollo dell'ente con nota prot. n. del ;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere <u>favorevole</u>	
Lampedusa, <u>29/09/2017</u>	Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Calogero Fiorentino

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000	
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
Lampedusa, <u>29.9.2017</u>	Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Elisabetta Vuturo

DELIBERA

- 1 - di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 - Di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
- 3 - Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4 - Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 5 - Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6 - Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 7 - Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 8 - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4, D.Lgs. n. 267 /2000;

Lampedusa, 29.09.2017

Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Elisabetta Vuturo



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Prov. di Agrigento

**RELAZIONE TECNICA SULLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI LAMPEUSA E LINOSA**

ai sensi dell'articolo 20 commi 2 e seguenti del D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175- T.U.S.P.

Premessa

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016.

In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:

- articolo dedicato alle definizioni necessarie ai fini dell’applicazione del decreto;
- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
- gestione transitoria del personale delle partecipate;
- entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;
- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;
- entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;
- entro il 23 ottobre 2016, classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce attraverso un decreto del Ministero dell’Economia.

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Lampedusa e Linosa partecipa al capitale delle seguenti società:

L'ente partecipa al capitale delle seguenti società nelle seguenti misure:

- A.T.O. Ge.Sa. AG.2 S.P.A. in liquidazione volontaria con una quota del 2,62%;
- Consorzio di ambito ATO Agrigento con una quota del 1,06% – fino al 31.12.2016;
- S.R.R. A.T.O. 4 – Agrigento Provincia Est – con una quota pari a 1,81%;
- GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L. – con quota pari a 1%;
- Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento con una quota pari a 1,37%, a partire dal 27.01.2017, subentra al Consorzio di Ambito, ATO Agrigento del 1.06% ;

Partecipazioni possedute dal Comune di Lampedusa e Linosa al 23.09.2016

1) ATO GE.SA, AG.2 SPA in liquidazione volontaria - 2,62%;

La GE.S.A. AG 2 S.P.A, (oggi in Liquidazione volontaria), istituita con atto costitutivo rep. N. 12867 del 31/12/2002, è una società per azioni, il cui capitale sociale, pari a € 1.000.000,00, è interamente detenuto, dai Comuni di Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Ernpedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana e la Provincia Regionale di Agrigento.

La Società d'Ambito ha per scopo quello di assicurare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia -ambientale", la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO AG 2).

Forma giuridica; Società' per Azioni

Sede legale: Piazza Pirandello , 1 - 92100 Agrigento .

Atto di costituzione: Repertorio n. 12867 del 31/12/2002

Quota di partecipazione: 2,62%

Procedura in corso; LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di ente in liquidazione, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso;

2) Consorzio di ambito ATO Agrigento – (fino al 27.01.2017.)

Ente a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio di Palermo 4, posto in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Forma giuridica: Consorzio – Fino al 27.01.2017.

Sede legale:

Data atto di costituzione: 20/11/2002

Quota di partecipazione: 1,06%

Procedura in corso: liquidazione

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di ente in liquidazione, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

A partire dal 27.01.2017 l'Assemblea Territoriale Idrica subentra al Consorzio di ambito ATO con quota di partecipazione pari al 1.37%;

3) S.R.R. A.T.O. 4 – Agrigento Provincia Est – con una quota pari a 1,81%;

La S.R.R. ATO 4 - Agrigento Est S.C.A.R.L., è una Società Consortile a Responsabilità Limitata con capitale sociale pari ad €. 10.000.00 e detenuto interamente dai comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolq Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licataa, Montallegro, Naro, Palam di Montechiari, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmente, San Giovanili Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Siculiana.

Il nuovo Ambito Territoriale deriva dalla fusione di n. 2 ambiti (ATO AG2 e ATO AG3) ed ha per scopo quello di assicurare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n, 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale", la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nel territorio dell'Ambito Territoriale

Ottimale di riferimento (ATO 4 Agrigento Est).

Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazzale Aldo Moro, 1 - Agrigento.

Quota di partecipazione; 1,813%

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di ente costituito per legge.

4) GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L. – con quota pari a 1%;

Il Gruppo di Azione Costiera "Unicità del Golfo di Gela" è una società consortile a partecipazione pubblica e privata.

Tale consorzio opera nell'ambito dell'approccio F.E.P. e attua progetti di sviluppo e gestione dei finanziamenti rivolti agli operatori della pesca ed ha la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile della vita nelle zone di pesca facenti parte del consorzio;

Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza San Francesco, 1 - 93012 Gela (CL) e/o sede del Comune;

Atto di costituzione: Repertorio n. 13719 del 21/02/2013

Quota di partecipazione: 1%

Misure di razionalizzazione: Nessuna, poiché la predetta Società opera nell'area dei comuni del GAC e promuove iniziative, progetti di sviluppo e gestione di finanziamenti a favore dei soggetti che operano nel territorio di riferimento.

Lampedusa, _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Calogero Fiorentino



Obbligatorio il parere dell'organo di revisione degli enti locali sulla proposta di deliberazione concernente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016?

Per pareri obbligatori si intendono i vari pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Escludendo l'ipotesi che l'atto di ricognizione straordinaria decida la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, è necessario verificare, per stabilire se occorre il parere obbligatorio, se s'intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi.

La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio. Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi (esempio reinternalizzazione) devono invece essere munite del parere dell'organo di revisione.

A norma di legge l'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Davide Masia

Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Maria dell'Imperio

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

"CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE"
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li, S. OTT. 2017,

Il Segretario Generale